

Milano, 7 novembre 2022

Spettabile

Autorità di Regolazione dei Trasporti

pec@pec.autorita-trasporti.it

Consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante "Attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"

Spettabile Autorità,

Autoguidovie coglie l'opportunità offerta dalla consultazione in epigrafe, per esprimere l'avviso che lo schema di regolamento oggetto della delibera n. 171/2022 meriti integrazione per le ragioni e nei termini di seguito esposti, e per formulare conseguente e coerente istanza.

Com'è indicato nelle premesse della Vs. deliberazione, a norma dell'art. 9, comma 1 della Legge 118/2022, *"le Regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 [...], o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità [...]"*.

Il comma 3 del medesimo art. 9 prevede, poi, che *"Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni*

previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste...".

In ragione della chiara lettera delle richiamate disposizioni di legge, appare indubbio che sia demandato a codesta rispettabile Autorità, non solo il controllo di conformità delle gare attestate a norma del richiamato comma 1 dell'art. 9 della legge 118/2022, ma il controllo generale delle attestazioni rese dalle Regioni in adempimento della prescrizione di cui al comma 1 del medesimo art. 9: ivi incluse le attestazioni di affidamenti non competitivi "conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007".

Il fatto che le attestazioni relative ad affidamenti non competitivi siano incluse nel perimetro dei controlli demandati a codesta on.le Autorità è perfettamente coerente, non solo con la lettera, ma anche ed anzitutto con il fine dichiarato dall'art. 9 della Legge 118/2022: *"promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica..."*.

Né si può tralasciare che, in linea con la *ratio* appena riferita, i controlli contemplati dalla Legge 118/2022 ed oggetto della deliberazione di codesta rispettabile Autorità n. 171/2022 sono dichiaratamente mirati a consentire l'applicazione dell'art. 27, comma 2 lett. d) del D.L. 50/2017. Disposizione, quest'ultima, che nella versione originaria prevedeva decurtazioni dei trasferimenti del FNT in rapporto ad affidamenti non competitivi dei servizi di TPL, ed è stata poi novellata al fine di salvaguardare da dette decurtazioni affidamenti non competitivi ma comunque conformi al regolamento CE 1370/07; salvaguardia che, tuttavia, non può certo significare che gli affidamenti non competitivi passino dall'essere ragione della decurtazione all'essere del tutto irrilevanti ai fini della decurtazione, e quindi non soggetti ad alcun relativo controllo.

In sostanza, la *ratio* di fondo e le conseguenti dichiarate finalità dell'art. 9 della legge 118/2022 sarebbero certamente contraddette e frustrate ove gli affidamenti non competitivi sfuggissero ai controlli demandati a codesta rispettabile Autorità a norma del comma 3 del medesimo art. 9; il che induce, appunto, Autoguidovie ad avanzare – come con la presente avanza - istanza affinché i contenuti della deliberazione n. 171/2022 siano integrati al fine di includere e disciplinare anche il controllo delle attestazioni relative a tali affidamenti non competitivi.

Pare, poi, appena il caso di sottolineare come il "mandato" di controllo inclusivo delle attestazioni relative ad affidamenti diretti/in house sia pienamente coerente con gli specifici compiti istituzionali di codesta on.le Autorità, anch'essi puntualmente richiamati nelle premesse della deliberazione 171/2022 oggetto di consultazione: *"l'Autorità provvede, tra l'altro, a "definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici" nonché a definire "gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o con prevalente partecipazione pubblica [...] nonché per quelli affidati direttamente" e a determinare "(s)ia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente [...] la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario".*

Il tutto in piena aderenza con la *ratio* dell'istituzione stessa di codesta on.le Autorità; *ratio* trasparente sin dalla rubrica della norma istitutiva ("*liberalizzazione del settore dei trasporti*"), così come nella dichiarazione che la medesima norma contiene circa la propria appartenenza all'ambito delle disposizioni della L. 481/1985, le quali hanno l'esplicita "*finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità*".

Per scrupolo di completezza, si osserva infine che, anche in relazione alle attestazioni relative agli affidamenti non competitivi, il controllo previsto dall'art. 9, comma 3 della Legge 118/2022 dovrà riguardare non semplicemente la completezza o meno dell'attestazione, ma anche la conformità dell'affidamento rispetto ai parametri normativi e regolamentari di riferimento, e quindi il merito dell'affidamento. Ciò è coerente, ancora una volta, con le finalità sopra richiamate, così come con la lettera della specifica norma di riferimento: in relazione agli affidamenti diversi da quelli disposti con gara, infatti, la conformità è elemento dell'attestazione stessa; per il che, il controllo della correttezza dell'attestazione non può che essere, appunto, anche controllo di merito della conformità dell'affidamento.

Si confida che codesta onorevole Autorità voglia positivamente cogliere la presente istanza ed integrare, in termini coerenti, i contenuti del regolamento oggetto della deliberazione 171/2022.

Si rimane altresì a disposizione per l'ulteriore confronto che possa occorrere.

Con osservanza.

Autoguidovie S.p.A.
Il Procuratore
Responsabile Ufficio Legale e Riserve

Federico Zanichelli



